

CONTROLLO

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – II° parte

di **Fabio Favino**

Analizzando le **funzioni dell'organo di controllo** previste dal **D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)** si sottolinea l'importanza che assume lo **scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale come previsto dall'[articolo 2409 septies cod.civ.](#)**, che richiede ai due organi anche la tempestività dello scambio informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'organo di controllo che non svolge anche la funzione di revisione legale **non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità aziendale**, pur vigilando sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile a far emergere tempestivamente situazioni di crisi. Per tale ragione **lo scambio di informazioni con il revisore legale, che è tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, risulta determinante per individuare i segnali della crisi di impresa.**

L'organo di controllo, che riceve comunicazione dal revisore del venir meno della continuità aziendale, e ritenga che il sistema di controllo e l'organizzazione interna non siano in grado di rilevare eventuali **dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in continuità**, deve porre in essere una serie di azioni quali:

- **richiedere informazioni e chiarimenti ([articolo 2403 bis cod. civ.](#))**, partecipando alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle assemblee e del comitato esecutivo ([articolo 2405 cod. civ.](#));
- **richiedere all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale** nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;
- **vigilare sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo amministrativo**, richiedendo, se opportuno, l'adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

Nel prevenire la crisi di impresa **l'organo di controllo**, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, **può convocare l'assemblea ai sensi dell'[articolo 2406 cod. civ.](#)**, previa comunicazione all'organo amministrativo, e informarla dell'inerzia degli amministratori e dello stato di crisi.

L'assemblea, appositamente convocata e adeguatamente informata, dall'organo di controllo, può richiedere agli amministratori l'adozione di **provvedimenti finalizzati al superamento della crisi.**

In caso l'assemblea non ponga in essere le azioni necessarie al superamento della crisi di impresa oppure la convocazione della stessa risulti inutile (per il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo, per dissidi dei soci, per assemblee deserte ecc.) **i sindaci, in presenza di gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al tribunale** ([articolo 2409 cod.civ.](#)).

Il **ruolo dell'organo di controllo** nell'ambito della **crisi di impresa**, già delineato con la riforma del diritto societario del 2003, si completa con le disposizioni previste dal **D.Lgs. 14/2019**, ed in particolare con l'[articolo 14](#), **che attribuisce all'organo di controllo e al revisore, "l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi"**.

Il [comma 2 dell'articolo 14](#) **definisce i requisiti della segnalazione**, disponendo che questa *"deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese"*.

I sindaci e i revisori, successivamente alla segnalazione, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, **informano senza indugio l'Ocri**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga al disposto dell'[articolo 2407, 1° comma, cod. civ.](#) ([articolo 14, comma 2, D.Lgs. 14/2019](#)).

I sindaci ed i revisori dovranno porre particolare attenzione alla funzione di segnalazione all'organo amministrativo dell'esistenza di cause di crisi e soprattutto ai tempi in cui viene effettuata tale comunicazione, in considerazione anche delle **eventuali azioni di responsabilità che potrebbero essere promosse nei confronti degli stessi**.

Si ritiene che **il deciso aggravio di responsabilità nei confronti di revisori e sindaci**, al fine di prevenire la crisi di impresa, **potrà determinare un sensibile aumento delle segnalazioni all'organo amministrativo e successivamente all'Ocri di situazioni di difficoltà finanziarie ed economiche che non intaccano minimamente la continuità aziendale**.

Il [comma 3 dell'articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) **prevede una causa di esonero dalla responsabilità solidale di sindaci e revisori, in caso di tempestiva segnalazione all'organo amministrativo**, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, **a condizione che**, nei casi previsti dal secondo periodo, comma 2, **sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'Ocri**.

A seguito dell'introduzione dell'[articolo 37 D.Lgs. 14/2019](#) **l'organo di controllo** sarà investito del **potere/dovere di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale** e di conseguenza di una nuova ipotesi di responsabilità solidale per il caso di mancato esercizio di tale attribuzione.

La medesima funzione non è stata trasferita in capo al soggetto che esercita la revisione

legale.

Nei successivi contributi ci occuperemo dei poteri attribuiti ai revisori legali dal codice civile e dal **D.Lgs 14/2019** per **prevenire situazioni di crisi di impresa** e delle differenze con quelli ad appannaggio dei **sindaci**.



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)